

N. 2051

# **DISEGNO DI LEGGE**

d'iniziativa dei senatori ARMATO, Mariapia GARAVAGLIA, ANDRIA, BIONDELLI, GRANAIOLA, DE LUCA, INCOSTANTE, BUBBICO, PINOTTI, NEGRI e SOLIANI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 3 MARZO 2010

Modifiche al codice civile in materia di parentela e di successione ereditaria dei figli naturali

XVI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Onorevoli Senatori. – Il presente disegno di legge interviene a modificare gli istituti della parentela e della successione ereditaria dei figli naturali al fine di eliminare le evidentissime discriminazioni degli stessi rispetto ai figli legittimi. Bambini che non hanno diritto ad una piena e legittima parentela, ad un nonno, ad uno zio.

Il principio dell'eguaglianza dei diritti tra figli legittimi e figli naturali, pur sancito dalla riforma del diritto di famiglia del 1975, non è stato affermato in modo assoluto e numerose discrepanze persistono nel nostro ordinamento.

È necessario riformare l'istituto della parentela e riconoscere l'esistenza del legame di parentela tra il figlio nato al di fuori del matrimonio e i parenti del genitore. La mancanza di una norma giuridica che riconosca espressamente tale legame non solo contrasta con il comune sentire, perché è impensabile che un nonno non si senta tale rispetto ai figli di suo figlio, ma anche con altre disposizioni codicistiche che pure danno rilevanza alla parentela «naturale». L'articolo 148 del codice civile non distingue tra figli quando chiama i nonni a contribuire al loro mantenimento se i genitori non hanno sufficienti mezzi; inoltre i doveri di solidarietà in ordine all'obbligazione alimentare sussistono a prescindere da qualsiasi differenza tra ascendenti e discendenti.

Il riconoscimento del figlio naturale produce l'effetto di conferire allo stesso uno stato giuridico che lo rende partecipe della famiglia del genitore che lo ha riconosciuto.

Doveroso appare, pertanto, prevedere espressamente questa partecipazione, sancendo il principio che il figlio riconosciuto è senz'altro parente dei parenti del suo genitore.

Si prevede, pertanto, che il riconoscimento produca effetti anche nei riguardi dei parenti del genitore che lo effettua e si individua espressamente la parentela naturale come vincolo giuridicamente rilevante anche ai fini successori (articoli 74 e 565 del codice civile), con conseguente eliminazione anche della cosiddetta «facoltà di commutazione» dell'eredità in capo ai figli legittimi nei confronti dei figli naturali.

Inoltre, l'articolo 537, terzo comma, del codice civile, prevede un inopportuno ed ingiustificato meccanismo dal quale può derivare l'esclusione dei figli naturali dall'eredità e la traduzione del loro diritto in un equivalente economico, senza assunzione della qualità di erede.

Tale facoltà di commutazione, prevista dall'articolo 537, nonché dagli articoli 542 e 566 del codice civile, costituisce un simbolo della discriminazione tra figli legittimi e naturali e dev'essere eliminata.

L'articolo 565 del codice civile, a sua volta, non riconosce un rapporto di parentela tra fratelli naturali. Questa norma è stata oggetto in più occasioni di dichiarazioni di incostituzionalità, in quanto, ammettendo un regime successorio che escluda la successione dei fratelli (o delle sorelle) naturali ai propri fratelli (o sorelle) naturali, contrasta con il principio di eguaglianza e di pari dignità sociale. Così la Corte costituzionale con sentenza n. 55 del 4 luglio 1979 ha tacciato di incostituzionalità tale norma «nella parte in cui esclude dalla categoria dei chiamati alla successione legittima, in mancanza di altri successibili, e prima dello Stato, i fratelli e le sorelle naturali riconosciuti o dichiarati». Con successiva sentenza n. 184 del 12 aprile 1990 la Corte costituzionale ha ribadito l'incostituzionalità della disposiXVI LEGISLATURA – DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

zione ove «non prevede la successione legittima tra fratelli e sorelle naturali, dei quali sia legalmente accertato il rispettivo *status* di filiazione nei confronti del comune genitore».

Del pari anacronistiche e discriminatorie appaiono le norme di cui agli articoli 578 e 579 che prevedono che se il figlio naturale mente discriminante la famiglia naturale.

muore senza lasciare prole, né coniuge, e senza aver redatto testamento, il genitore che ha effettuato il riconoscimento è unico erede, restando escluso il concorso di altri parenti, scelta legislativa questa in totale contrasto con i principi costituzionali *ex* articoli 3, 29, 30 della Costituzione in quanto gravemente discriminante la famiglia naturale.

XVI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

# **DISEGNO DI LEGGE**

#### Art. 1.

- 1. L'articolo 74 del codice civile è sostituito dal seguente:
- «Art. 74. (*Parentela*). La parentela è il vincolo tra le persone che discendono da uno stesso stipite, sia nel caso in cui la filiazione sia avvenuta all'interno del matrimonio, sia nel caso in cui sia avvenuta al di fuori di esso».

## Art. 2.

- 1. L'articolo 253 del codice civile è sostituito dal seguente:
- «Art. 253. (*Inammissibilità del riconoscimento*). In nessun caso è ammesso un riconoscimento in contrasto con lo stato di figlio in cui la persona si trova».

## Art. 3.

- 1. Il primo comma dell'articolo 258 del codice civile è sostituito dal seguente:
- «Il riconoscimento produce effetti riguardo al genitore da cui fu fatto e ai suoi parenti legittimi e naturali».

#### Art. 4.

- 1. L'articolo 565 del codice civile è sostituito dal seguente:
- «Art. 565. (*Categorie dei successibili*). Nella successione legittima l'eredità si devolve al coniuge, ai parenti legittimi e natu-

#### XVI LEGISLATURA – DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

rali e allo Stato, nell'ordine e secondo le regole stabilite nel presente titolo».

## Art. 5.

1. Il terzo comma dell'articolo 537, il terzo comma dell'articolo 542, il secondo comma dell'articolo 566 e gli articoli 578 e 579 del codice civile sono abrogati.